Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 306

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 novembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero della sanità

Ministero del bilancio e della programmazione economica

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1982, n. **807**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 234, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il nuovo seguente articolo concernente la scuola per terapisti della riabilitazione.

Art. 235. — La scuola per terapisti della riabilitazione, istituita presso la clinica ortopedica dell'Università, ha lo scopo di dare una preparazione teorica e pratica sui problemi della riabilitazione dei minorati fisici e del loro reinserimento nell'ambiente socio-economico.

La durata della scuola per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione è di tre anni: i primi due consistenti in lezioni teoriche e pratiche sulle materie propedeutiche; il terzo di tirocinio pratico presso i centri di riabilitazione delle cliniche ortopedica, neurologica, medica (sezione di terapia fisica) di questa Università.

Possono accedere alla scuola gli allievi di ambo i sessi di età non inferiore a diciassette anni, in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università.

Il numero massimo dei posti per ogni anno di corso è di cinque allievi.

Gli aspiranti, per conseguire l'iscrizione al primo anno di corso, dovranno superare una prova scritta di cultura ed attitudinale.

La frequenza alle lezioni ed ai tirocinii è obbligatoria.

Materie di insegnamento.

1° *Anno*:

nozioni generali di anatomia;
nozioni generali di fisiologia;
fisiologia dell'apparato locomotore;
fisiologia del sistema nervoso centrale e periferico;
fisiologia del sistema cardio-respiratorio;
chinesiologia;
igiene e medicina sociale;
nozioni di fisiche delle energie utilizzate in terapia fisica;
nozioni fondamentali di psichiatria;
psicologia applicata alla riabilitazione;
nozioni generali di patologia generale, medica, chirurgica;
patologia e clinica dell'apparato locomotore;
patologia e clinica del sistema nervoso;
patologia e clinica dell'apparato cardio-vascolare;
patologia e clinica dell'apparato respiratorio;
nozioni di farmacologia applicata alla riabilitazione.

2° *Anno*:

metodologia della riabilitazione;
tecniche di facilitazione neuro-motoria;
apparecchiature fisio-terapiche;
riabilitazione nelle motulesioni ortopediche;
rieducazione e riabilitazione nelle motulesioni neurologiche;
riabilitazione nelle invalidità respiratorie;
riabilitazione in reumatologia;
riabilitazione in neuropsichiatria infantile;
tecniche fisioterapiche;
disturbi del linguaggio, della fonetica e loro rieducazione;
nozioni generali e terapia occupazionale;
servizio sociale e relazioni umane.

Il terzo anno è esclusivamente dedicato al tirocinio pratico e sarà svolto con un internato della durata di dieci mesi, suddiviso nei tre istituti di: clinica ortopedica, clinica neurologica, istituto di terapia fisica dell'ospedale Marino di Cagliari.

Alla fine del primo e del secondo anno, gli allievi dovranno superare una prova scritta, orale e pratica riguardante il gruppo di materie dei relativi insegnamenti; il superamento di detta prova è indispensabile per essere ammessi all'anno successivo.

L'esame di diploma consiste in una prova teorico-pratica e nella discussione di una tesi scritta su un tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola, il cui titolo deve essere depositato in segreteria almeno sei mesi prima della discussione stessa.

Documenti richiesti per l'ammissione alla scuola.

Gli aspiranti all'ammissione alla scuola diretta a fini speciali dovranno presentare entro e non oltre il 5 novembre i seguenti documenti:

1) domanda in carta bollata, diretta al magnifico rettore, di ammissione alla scuola, con le generalità complete, l'indirizzo della città di residenza e numero del c.a.p.;

2) certificato di scuola media superiore da farsi rilasciare dall'istituto presso il quale fu conseguito il titolo di studio, in bollo;

3) certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato in bollo, dall'ufficiale sanitario. Detto certificato è richiesto per gli aspiranti all'ammissione alla scuola;

4) due buste con l'indirizzo preciso e il numero di codice di avviamento postale della città di residenza.

Documenti che dovranno produrre coloro i quali conseguiranno l'iscrizione al primo anno di corso.

Coloro i quali risulteranno iscritti, in base alla graduatoria, dovranno presentare entro e non oltre quindici giorni dalla data della notifica della avvenuta iscrizione alla scuola, i seguenti documenti:

a) apposito modulo da ritirarsi presso la sede centrale relativo alla domanda di immatricolazione ed a quella di ammissione agli esami di profitto. Detto modulo deve essere corredato da due marche da bollo;

b) diploma originale di scuola media superiore, prescritto per l'ammissione all'Università. Detto diploma dovrà essere presentato, comunque, prima che abbia luogo la sessione estiva degli esami del primo corso;

c) due foto di cui una autenticata in bollo;

d) quietanza comprovante il versamento della prima rata di tassa.

Modalità di ammissione al diploma.

I diplomandi dovranno presentare, entro i termini stabiliti anno per anno da questa Università, la seguente documentazione:

1) domanda, in carta bollata, di rilascio del diploma originale riguardante il titolo definitivo in via di conseguimento;

2) domanda, in carta legale, diretta al magnifico rettore, di ammissione all'esame di diploma;

3) quietanza di L. 7.000 per il rilascio del diploma, per il costo della carta pergamena e per la soprattassa di diploma;

4) quietanza di L. 50.000 per la tassa di diploma da pagarsi presso un qualsiasi ufficio postale d'Italia sul c/c 53.000 ed intestato all'ufficio tasse scolastiche Roma.

Tasse scolastiche di iscrizione alla scuola.

1° *Rata*:

immatricolazione	L.	5.000
indennità libretto e tessera	»	1.250
tassa di iscrizione	»	5.000
soprattassa esami profitto	»	7.000
contributo riscaldamento (eventuale)	»	15.000
diritto di riscontro	»	3.500
contributo attività ess. e sport	»	1.000
contributo assicurazione e soltanto per gli iscrivendi al primo anno	»	600

2ª *Rata*:

tassa di iscrizione	L.	13.000
contributo di laboratorio	»	25.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1982
Registro n. 121 *Istruzione, foglio n.* 51

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 ottobre 1982.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare, per il bimestre novembre-dicembre 1982, sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni relative, tra l'altro, alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo pubblico sugli interessi per le operazioni di miglioramento agrario;

Visto il decreto interministeriale in data 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale sono stati modificati con decorrenza 1° luglio 1981 il criterio di determinazione dei tassi di riferimento per le operazioni di credito agrario di miglioramento nonché il periodo della loro validità già stabiliti con decreto interministeriale del 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate è stato determinato nella misura del 20,75% e che detto tasso è composto;

a) 18,60% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti per il bimestre gennaio-febbraio 1982;

b) 2,15% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività per l'anno 1982;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 7 settembre 1982, con il quale si è stabilito

che per il bimestre settembre-ottobre 1982 il costo di provvista è pari al 18,70% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 20,85%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 5 giugno 1981, è pari al 18,70% per il bimestre novembre-dicembre 1982 e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2,15%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre novembre-dicembre 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2,15%, il tasso di riferimento sulle suddette operazioni per il bimestre novembre-dicembre 1982, si ragguaglia al 20,85%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(5301)

DECRETO 28 ottobre 1982.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare, per il bimestre novembre-dicembre 1982, sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto ministeriale in data 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 16, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale sono stati modificati con decorrenza 1° luglio 1981 il criterio di determinazione dei tassi di riferimento per le operazioni di finanziamento previste dalla citata legge n. 153 nonché il periodo della loro validità già stabiliti con decreto ministeriale del 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 20,75% e che detto tasso è composto:

a) 18,60% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti per il bimestre gennaio-febbraio 1982;

b) 2,15% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività per l'anno 1982;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 7 settembre 1982, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1982 il costo di provvista è pari al 18,70% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 20,85%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 5 giugno 1981, è pari al 18,70% per il bimestre novembre-dicembre 1982 e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2,15%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre novembre-dicembre 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2,15%, il tasso di riferimento sulle suddette operazioni per il bimestre novembre-dicembre 1982, si ragguaglia al 20,85%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(5302)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 ottobre 1982.

Approvazione della convenzione fra il commissario liquidatore della società di mutuo soccorso Lloyd Continentale e la S.p.a. Alpi assicurazioni, concernente il trasferimento del portafoglio assicurativo della predetta Lloyd Continentale ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto 27 luglio 1982, concernente la messa in liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso Lloyd Continentale, con sede in Bassano del Grappa;

Visto l'art. 2 del predetto decreto che prevede la facoltà del commissario liquidatore di provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso Lloyd Continentale, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto l'art. 88 del citato testo unico;

Considerato che sussistono le condizioni previste dal suindicato art. 88;

Ritenuta l'opportunità di procedere al trasferimento del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso Lloyd Continentale;

Decreta:

Art. 1.

Si approva la convenzione stipulata in data 25 settembre 1982 fra il commissario liquidatore della S.m.s. Lloyd Continentale, avv. Emilio Sanzari, e la S.p.a. Alpi assicurazioni, relativa al trasferimento del portafoglio concernente i rami infortuni-malattia, ritiro patente e spese legali e peritali della predetta Lloyd Continentale ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private.

Art. 2.

La convenzione di cui all'art. 1 del presente decreto sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

CONVENZIONE

La convenzione stipulata in data 25 settembre 1982 dal commissario liquidatore della S.m.s. Lloyd Continentale per il trasferimento del relativo portafoglio assicurativo alla S.p.a. Alpi assicurazioni, prevede quanto segue:

1) trasferimento del portafoglio assicurativo della predetta S.m.s. concernente i rami infortuni-malattie, ritiro patente e spese legali e peritali;

2) i premi o le quote di questi pagati a tutto il 25 settembre 1982 dagli assicurati alla S.m.s. Lloyd Continentale, restano di proprietà della Liquidazione;

3) i contratti compresi nel portafoglio della suindicata S.m.s. concernente i rami infortuni-malattie, ritiro patente e mera a proprio carico i relativi rischi a decorrere dalle ore 24 del giorno 25 settembre 1982;

4) la cessionaria provvederà a gestire il portafoglio trasferito tramite la propria organizzazione.

(5303)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 ottobre 1982.

Determinazione delle zone viticole in cui può essere effettuato l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, per la campagna 1982-83.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2144/82 del 27 luglio 1982 ed, in particolare, l'art. 32;

Visto il regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, modificato da ultimo dal regolamento n. 2145/82 del 27 luglio 1982 ed, in particolare, l'art. 8;

Considerato che l'art. 32 del regolamento (CEE) numero 337/79 e l'art. 8 del regolamento n. 338/79 prevedono che gli Stati membri interessati possano autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentate, del vino nuovo ancora in fermentazione;

Tenuto conto che sussistono le condizioni perché tale operazione di arricchimento possa essere effettuata nella zona viticola C/I/b nonché nelle zone C/II e C/III/b ricadenti nel territorio nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Per la campagna 1982-83 è consentito, nella zona viticola C/I/b nonché nelle zone C/II e C/III/b ricadenti nel territorio nazionale, ai produttori di vini da tavola o di v.q.p.r.d. di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati e dei vini nuovi ancora in fermentazione, secondo le norme previste dai regolamenti n. 337/79 e n. 338/79.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(5291)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 ottobre 1982.

Norme per la tutela sanitaria dei giocatori di calcio.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91, relativa alle norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti;

Visto l'art. 7 della predetta legge, che regolamenta, in particolare, la tutela sanitaria dell'attività sportiva professionistica;

Viste le norme stabilite dalla Federazione italiana gioco calcio;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le norme stabilite dalla Federazione italiana gioco calcio per quanto attiene ai controlli medici, che sono quelli indicati nell'allegato *A* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I giocatori di calcio professionisti sono inoltre sottoposti agli accertamenti clinici e diagnostici di cui all'allegato *B*, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO *A*

CONTROLLI MEDICI

Visita medica generale:

Anamnesi (familiare, fisiologica, patologica remota, patologica prossima, traumatologica).

Esame obiettivo generale comprendente obbligatoriamente:

misure antropometriche essenziali (peso-statura);

dati inerenti all'esame clinico generale e segmentale dei vari organi ed apparati con particolare riguardo alla valutazione della integrità degli apparati cardiovascolare, respiratorio e locomotore;

dati inerenti all'esame del visus e dell'udito.

Visite mediche specialistiche:

Su sospetto clinico si procede a visite specialistiche: cardiologica, ortopedica, oculistica, otorinolaringoiatrica, ecc.

ALLEGATO *B*

ACCERTAMENTI CLINICI E DIAGNOSTICI

Accertamenti strumentali e funzionali:

Ad ogni visita:

ECG a riposo e sotto sforzo, con calcolo dell'indice rapido di idoneità (IRI), secondo l'unita tabella.

A livello prima visita:

teleradiogramma del torace;
spirografia (CV, VEMS, MVV).

Esami di laboratorio:

A livello della prima visita:

glicemia;
azotemia;
uricemia;
gruppo sanguigno e fattore Rh;
emocromo con formula;
VES;
esame completo urine;
sierodiagnosi per lue.

A livello dei controlli successivi:

emocromo con formula;
VES;
sierodiagnosi per lue;
esame completo urine.

TABELLA PER IL CALCOLO DELL'IRI

Per ottenere l'indice IRI con la metodica semplificata di Montoye secondo la seguente formula:

$$IRI = \frac{\text{Durata esercizio in sec.} \times 100}{5,5 \times \text{conta del polso dal } 60^{\circ\prime\prime} \text{ al } 90^{\circ\prime\prime}}$$

e necessario far salire e scendere il soggetto in esame su uno sgabello alto cm 50 per gli uomini, cm 40 per le donne, cm 30 per i ragazzi e soggetti di statura inferiore a cm 160, per 30 volte al minuto, per la durata di tre minuti.

Il tempo è regolato dal battito di un metronomo, fissato a 120 oscillazioni al minuto, in modo che complessivamente il soggetto compia 90 ascensioni in 3 minuti.

Il ritmo di azione è lo stesso dello Step-test che fa eseguire al soggetto il movimento in quattro tempi (piede sn. su, piede ds. su, piede sn. giù, piede ds. giù) con la avvertenza di far tenere il tronco eretto durante i movimenti.

Dopo di ciò si fa immeditamente distendere il soggetto sul lettino e si conta il numero delle pulsazioni comprese tra il 60°" ed il 90°" dalla fine dell'esercizio.

Numero delle pulsazioni rilevate tra il 60°" e il 90°" dalla fine dell'esercizio	Giudizio corrispondente
da 25 a 32	IRI = OTTIMO
da 33 a 40	IRI = BUONO
da 41 a 54	IRI = DISCRETO
da 55 a 65	IRI = SUFFICIENTE
da 66 in poi	IRI = INSUFFICIENTE

(5279)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 agosto 1982.

Rideterminazione della quota di lire 500 milioni a favore del comune di Rocchetta S. Antonio ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visto il decreto interministeriale Bilancio-Tesoro del 12 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1981, registro n. 2, foglio n. 51, con il quale viene impegnata la somma di lire 20 miliardi, esercizio 1981, da devolvere a favore dei comuni della regione Puglia di cui alla delibera CIPE del 17 settembre 1981;

Vista la delibera CIPE del 24 giugno 1982, con la quale viene approvata la richiesta di variazione al programma di interventi urgenti della regione Puglia — di cui alla sopracitata delibera CIPE 17 settembre 1981 — relativamente al punto 3 del programma del comune di Rocchetta S. Antonio;

Decreta:

Art. 1.

A valere sull'importo di lire 1,3 miliardi già impegnato con il decreto interministeriale indicato in preambolo, la somma di lire 500 milioni, di cui al punto 3 del programma di interventi urgenti del comune di Rocchetta S. Antonio è finalizzata: al consolidamento del centro abitato ed opere di difesa idrogeologica per lire 300 milioni e al « ripristino cimitero comunale » per lire 200 milioni.

Art. 2.

Il presente decreto, che non comporta ulteriori assunzioni di impegno a carico del cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1982

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1982
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 115

(5206)

DECRETO 14 settembre 1982.

Attribuzione alla regione Abruzzo della somma di lire 3.342.869.340, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1978).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge n. 482/78 (recante variazioni al bilancio dello Stato, per il 1978 - primo provvedimento);

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 40, con il quale è stata, fra l'altro, assegnata alla regione Abruzzo la somma di L. 393.846.900, quale anticipo del 5%, per il 1978, primo programma;

Vista la dichiarazione n. 14276 del 26 agosto 1982, resa dall'assessore competente della regione Abruzzo, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di lire 3.342.869.340, relativamente ai programmi di edilizia scolastica, di cui alla citata legge 5 agosto 1975, n. 412;

Considerato che l'importo richiesto trova copertura nei fondi disponibili, relativi al 1978, primo programma;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Abruzzo è impegnata la somma di lire 3.342.869.340, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1982
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 109

(5208)

DECRETO 14 settembre 1982.

Attribuzione alla regione Emilia-Romagna della somma di L. 1.242.203.688, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1982, ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale, è stata assegnata alle regioni a statuto ordinario la somma di L. 11.725.064.950, quale anticipo del 5%, per il 1981;

Vista la dichiarazione n. 7511/AG del 16 luglio 1982, resa dall'assessore competente della regione Emilia-Romagna, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 1.242.203.688, a carico dell'esercizio finanziario 1981;

Considerato che l'importo richiesto trova copertura nei fondi disponibili, relativi al 1981;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Emilia-Romagna è impegnata la somma di L. 1.242.203.688, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1982
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 108

(5209)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2657/82 della commissione, del 4 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2658/82 della commissione, del 4 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2659/82 della commissione, del 4 ottobre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2192/82 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette.

Regolamento (CEE) n. 2660/82 della commissione, del 4 ottobre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2487/82 che consente agli Stati membri di autorizzare ritiri preventivi di mele.

Regolamento (CEE) n. 2661/82 della commissione, del 4 ottobre 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1959/82 concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2662/82 della commissione, del 4 ottobre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2528/82 della commissione, del 17 settembre 1982, che rinvia la data di presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 948/81, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 269 del 18 settembre 1982.

Pubblicati nel n. L. 282 *del* 5 *ottobre* 1982.

(260/C)

Regolamento (CEE) n. 2663/82 della commissione, del 5 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2664/82 della commissione, del 5 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2665/82 della commissione, del 4 ottobre 1982, relativo alla fornitura di granturco al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare nel quadro del regolamento (CEE) n. 3723/81.

Regolamento (CEE) n. 2666/82 della commissione, del 5 ottobre 1982, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3183/80 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, per quanto riguarda segnatamente l'importazione e l'esportazione di piccoli quantitativi.

Regolamento (CEE) n. 2667/82 della commissione, del 4 ottobre 1982, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di un determinato carbonato di sodio originario della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica.

Regolamento (CEE) n. 2668/82 della commissione, del 5 ottobre 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 2669/82 della commissione, del 5 ottobre 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2670/82 della commissione, del 5 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2671/82 della commissione, del 5 ottobre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2672/82 del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che abroga il dazio antidumping definitivo in vigore nei confronti delle importazioni di un determinato carbonato di sodio originario dell'Unione Sovietica.

Informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale del Brasile sul commercio dei tessili.

Pubblicati nel n. L 283 *del* 6 *ottobre* 1982.

(261/C)

Regolamento (CEE) n. 2673/82 del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982-1983, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonchè le percentuali dell'importo dell'aiuto al consumo da adottare in conformità dell'art. 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE.

Regolamento (CEE) n. 2674/82 del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che modifica il regolamento (CEE), n. 2194/81 che fissa le norme generali di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le uve secche ed i fichi secchi.

Regolamento (CEE) n. 2675/82 della commissione, del 6 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2676/82 della commissione, del 6 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2677/82 della commissione, del 6 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2678/82 della commissione, del 6 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2679/82 della commissione, del 5 ottobre 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 2680/82 della commissione, del 6 ottobre 1982, che modifica i regolamenti (CEE) n. 685/69 e (CEE) n. 625/78 per quanto riguarda la scelta del deposito d'ammasso.

Regolamento (CEE) n. 2681/82 della commissione, del 6 ottobre 1982, che determina, per gli Stati membri, le perdite di reddito stimate nonchè l'importo del premio pagabile per pecora per la campagna 1982-83.

Regolamento (CEE) n. 2682/82 della commissione, del 6 ottobre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2683/82 della commissione, del 6 ottobre 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2684/82 della commissione, del 6 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2685/82 della commissione, del 6 ottobre 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2686/82 della commissione, del 6 ottobre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per l'undicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2638/82 della commissione, del 30 settembre 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 279 del 1° ottobre 1982.

Pubblicati nel n. L 284 *del* 7 *ottobre* 1982.

(262/C)

Regolamento (CEE) n. 2687/82 della commissione, del 7 ottobre 1982, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2688/82 della commissione, del 7 ottobre 1982, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 287 *del* 9 *ottobre* 1982.

(263/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 settembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Regina di Cisterna di Latina, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 gennaio 1981 al 5 luglio 1981 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Regina di Cisterna di Latina, è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Regina di Cisterna di Latina, è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SA.RE.CO con sede in Casarza Ligure (Genova), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beloit Italia con sede e stabilimento in Pinerolo (Torino), è prolungata al 30 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 17 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Everest gomma con sede in Fusignano (Ravenna), è prolungata al 6 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vertotex con sede e stabilimento in Vertova (Bergamo), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 17 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iao Industrie riunite con sede legale in Beinasco (Torino), con sede centrale di Beinasco e unità di Beinasco (la Autoparti e Fisma: ULMA), Asti (Way Assauto) Lazzate (Descam), Serravalle (Hellebore), Moncalieri (Altissimo DPA) Regina Margherita (Gallino) Rivalta (Gallino) Borgaretto (Gallino) Bruino (Sirtal) e Monale D'Asti (DPA), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 17 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetreria di Rionero con sede in Rionero in Vulture (Potenza), è prolungata a 18 mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 20 settembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Calzaturificio Riro Chiurchiù Roberto e C., con sede in Monte San Pietrangeli (Ascoli Piceno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 novembre 1981 al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 20 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit con sede legale in Rivalta Torinese (Torino) e stabilimenti in Orbassano (Torino), None (Torino) e Teverola (Caserta), è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Nuovo Giglio con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.V. con sede legale e stabilimento a Volvera (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1981 al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 29 settembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luzi di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1981 al 1° settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luzi di Roma, è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luzi di Roma, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Xilos di Rovereto, è prolungata al 30 marzo 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. calzaturificio Carlton, con stabilimento in Casalnuovo (Napoli), è prolungata per altri sei mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dal condominio dello stabile in via Imbriani n. 108, Napoli, è prolungata per altri sei mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dal condominio dello stabile in Vico Satriano a Chiaia, 5, Napoli, è prolungata per altri sei mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.I.P.A. - Fabbrica italiana prodotti alimentari con stabilimento in Angri (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.E.L. Industrie radio elettriche liguri di Genova, è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Tecnoclima impianti con sede in S. Giuliano Terme (Pisa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Claudia con sede in Segromigno Monte Capannori (Lucca) e stabilimento di Piano di Coreglia, è prolungata al 31 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sud Italia resine, stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Canepa e Campi con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 30 maggio 1982 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Canepa e Campi con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 28 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dufour con sede in Genova-Cornigliano, è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dufour con sede in Genova-Cornigliano, è prolungata al 28 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Ducati sud con stabilimento in Pontinia, è prolungata al 22 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Ducati sud con stabilimento in Pontinia, è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giacomo Lucernari di Anitrella di M.S.G. di Campano (Frosinone), è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giacomo Lucernari di Anitrella di M.S.G. di Campano (Frosinone), è prolun-

gata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Deruta con sede in Deruta (Perugia), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Deruta con sede in Deruta (Perugia), è prolungata al 5 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Eltin Porto con sede in Taranto e sede effettiva in Genova-Porto Calata Gadda, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 ottobre 1981 al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eltin Porto con sede in Taranto e sede effettiva in Genova-Porto Calata Gadda, è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattameno d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Eltin Porto con sede in Taranto e sede effettiva in Genova-Porto Calata Gadda, è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Apis - Argenteria posateria industria siciliana di Palermo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 gennaio 1981 al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Apis - Argenteria posateria industria siciliana di Palermo, è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675..

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Apis - Argenteria posateria industria siciliana di Palermo, è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(5214)

Con decreto ministeriale 4 ottobre in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Chierichetti e F., con sede in Busto Arsizio e stabilimento in Samarate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 giugno 1981 al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chierichetti e F., con sede in Busto Arsizio e stabilimento in Sanarate (Varese), è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chierichetti e F., con sede in Busto Arsizio e stabilimento in Sanarate (Varese), è prolungata al 15 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982. la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Litton Italia di Pomezia, è prolungata al 20 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675..

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982. la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Litton Italia di Pomezia, è prolungata al 19 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Litton Italia di Pomezia, è prolungata al 18 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romanelli giocattoli di Roma, è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maura S.p.a. di Coniolo (Alessandria), è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mial, con sede legale in Milano e stabilimento in Lamagna (Como), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italver Pittsburg Paints con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italver Pittsburg Paints con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bankgrafica Marco Spada con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 febbraio 1979 al 26 agosto 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cotonificio Mavi con sede e stabilimento in Loro Piana, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 dicembre 1980 al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Florio & C. Industria salernitana conserve alimentari con stabilimento in Pontecagnano (Salerno), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fotomec Italia di Fiume Veneto (Pordenone), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fotomec Italia di Fiume Veneto (Pordenone), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarda Co.Me.S. di Assemini (Macchiareddu) Cagliari, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarda Co.Me.S. di Assemini (Macchiareddu) Cagliari, è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Schwarzenbach & Co. di Seveso (Milano), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coprel con sede e stabilimento in Monza (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 aprile 1982 al 19 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Artigianato del sud con sede in Capurso (Bari), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enny di Cerreto Guidi (Firenze), è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enny di Cerreto Guidi (Firenze), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.T.G. Applicazioni tecniche gomma con sede in Arenzano (Genova), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.A. di Pineto (Teramo), è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contardo, con sede e stabilimento in Uboldo (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1982 al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Facon con sede e stabilimento in Varese, è prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale, 2 novembre 1982 la corresponsione del trattameno straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Facon con sede e stabilimento in Varese, è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Carù Pisoni & C., con sede e stabilimento in Cardano al Campo (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 marzo 1982 al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 in favore dei dipendenti dalla Società Raffineria Settentrionale S.p.a. con sede e stabilimento in Vignate Frazione Cusana (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5215)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Latteria sociale Bonnanaro », in Bonnanaro, in liquidazione.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1982 il dott. Meloni Erasmo Salvatore, nato a Sassari il 16 settembre 1942, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Latteria sociale di Bonnanaro », in Bonnanaro (Sassari), sciolta con precedente decreto in data 5 giugno 1975, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del geom. Stefano Sau, dimissionario.

(5231)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena 20 settembre 1982, n. 603, l'Università di Modena e stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

dalla Cassa di risparmio di Modena la somma di L. 500.000 a favore dell'istituto di anatomia e istologia patologica, quale contributo per l'organizzazione del convegno primaverile dei professori ordinari di anatomia e istologia patologica;

dalla S.p.a. l'idia (Farmaceutici italiani derivati industriali affini) la somma di L. 1.200.000 per l'istituto di clinica ortopedica e traumatologica, quale contributo della società alla ricerca sull'effetto dell'ischemia del nervo sciatico di coniglio;

dalla Banca popolare di Modena la somma di L. 5.200.000 per la copertura di due borse di studio ad altrettanti laureati dell'Università degli studi di Modena;

dalla Cassa di risparmio di Vignola la somma di L. 2.600.000 per la copertura di una borsa di studio ad un laureato dell'Università di Modena;

dalla Cassa di risparmio di Modena la somma di L. 250.000 per la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, quale contributo per l'organizzazione del convegno del 22 maggio p.v. sul tema « il centro germinativo del follicolo linfatico »;

dalla Banca popolare di Modena la somma di L. 500.000 per la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, quale contributo per l'organizzazione del convegno del 22 maggio p.v. sul tema « il centro germinativo del follicolo linfatico »;

dalla Cassa di risparmio di Modena la somma di L. 500.000 alla presidenza del comitato organizzatore del congresso internazionale su « profilassi e terapia della carie dentaria »;

dalla Cassa di risparmio di Modena la somma di L. 500.000 per l'istituto economico della facoltà di economia e commercio.

Con decreto del prefetto di Modena 20 settembre 1982, n. 704, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

dalla ditta Recordati di Milano la somma di L. 100.000;

dalla ditta Essex di Milano la somma di L. 250.000;

dalla Sao caffè di Modena la somma di L. 250.000;

dalla ditta Merk Sharp la somma di L. 500.000;

dal Banco di S. Geminiano e S. Prospero la somma di L. 500.000,

a favore della cattedra di patologia speciale medica e metodologica clinica, quali contributi per far fronte alle spese di organizzazione del convegno sul tema « Il centro germinativo del follicolo linfatico ».

(5230)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel testo dell'art. 10 del decreto ministeriale 20 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 ottobre 1982, riguardante norme correttive e integrative del decreto ministeriale 4 maggio 1981 recante norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, concernente le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo, sono apportate le seguenti rettifiche:

1) nel quarto comma dell'art. 11 del decreto 4 maggio 1981, come risulta modificato dal predetto art. 10, la parola « *distinte* » è sostituita dalla parola « *distinti* »;

2) all'ultimo comma dell'art. 11 del decreto 4 maggio 1981, come risulta modificato dallo stesso art. 10, dopo le parole « dal presente articolo » sono aggiunti il segno di interpunzione (») di chiuse virgolette, nonché il seguente capoverso:

« L'art. 13 del decreto ministeriale 4 maggio 1981 è abrogato ».

(5304)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 16

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 545. — Data: 26 giugno 1982. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Paglino Andrea, nato a Roma l'11 novembre 1941. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5293)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 215

Corso dei cambi del 2 novembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1459,050	1459,050	1459,55	1459,050	1450 —	1459 —	1458,950	1459,050	1459,050	1459,05
Dollaro canadese	1192,750	1192,750	1193 —	1192,750	1193 —	1192,70	1192,900	1192,750	1192,750	1192,75
Marco germanico	572,810	572,810	572,90	572,810	572,60	572,80	572,850	572,810	572,810	572,80
Fiorino olandese	527,480	527,480	527,40	527,480	527,25	527,50	527,470	527,480	527,480	527,50
Franco belga	29,613	29,613	29,65	29,613	29,60	29,60	29,636	29,613	29,613	29,60
Franco francese	203,420	203,420	203,25	203,420	202,75	203,40	203,500	203,420	203,420	203,45
Lira sterlina	2456,300	2456,300	2459,50	2456,300	2459 —	2456,25	2457 —	2456,300	2456,300	2456,30
Lira irlandese	1952 —	1952 —	1952 —	1952 —	1954 —	—	1951,500	1952 —	1952 —	—
Corona danese	163,370	163,370	163,40	163,370	163,20	163,35	163,400	163,370	163,370	163,40
Corona norvegese	202,270	202,270	202,25	202,270	203 —	202,25	202,250	202,270	202,270	202,25
Corona svedese	196,900	196,900	197 —	196,900	197,50	196,85	196,820	196,900	196,900	196,90
Franco svizzero	665,300	665,300	665,50	665,300	666 —	665,25	665,350	665,300	665,300	665,30
Scellino austriaco	81,623	81,623	81,65	81,623	81,60	81,60	81,640	81,623	81,623	81,62
Escudo portoghese	16,040	16,040	16,15	16,040	16 —	16,05	16,050	16,040	16,040	16,05
Peseta spagnola	12,511	12,511	12,50	12,511	12,50	12,50	12,510	12,511	12,511	12,51
Yen giapponese	5,294	5,294	5,29	5,294	5,30	5,30	5,295	5,294	5,294	5,29
E.C.U.	1348,390	1348,390	—	1348,390	—	—	1348,390	1348,390	1348,390	—

Media dei titoli del 2 novembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	38,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	92,325
» 5,50 % » » 1969-84	85,600
» 6 % » » 1970-85	81,900
» 6 % » » 1971-86	77,575
» 6 % » » 1972-87	77,500
» 9 % » » 1975-90	73,125
» 9 % » » 1976-91	71,700
» 10 % » » 1977-92	78,175
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,575
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	99,975
» » » » 1- 1-1980/83	100,250
» » » » 1-10-1980/83	100,175
» » » » 1- 9-1981/83	100,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1981/83	100,125
» » » » 1-11-1981/83	99,725
» » » » 1-12-1981/83	99,600
» » » » 1- 3-1981/84	98,750
» » » » 1- 4-1981/84	99,225
» » » » 1- 6-1981/84	98,850
» » » » 1- 1-1982/84	98,900
» » » » 1- 1-1982/86	98,650
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,325
» » » 18 % 1- 7-1983	100,175
» » » 12 % 1-10-1983	94,875
» » » 12 % 1- 1-1984	92,850
» » » 12 % 1- 4-1984	92,025
» » » 18 % 1- 4-1984	99,450
» » » 12 % 1-10-1984	89,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 novembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1459 —
Dollaro canadese	1192,825
Marco germanico	572,830
Fiorino olandese	527,475
Franco belga	29,624
Franco francese	203,460
Lira sterlina	2456,650
Lira irlandese	1951,750
Corona danese	163,385
Corona norvegese	202,260
Corona svedese	196,860
Franco svizzero	665,325
Scellino austriaco	81, 31
Escudo portoghese	16,045
Peseta spagnola	12,510
Yen giapponese	5,294
E.C.U.	1348,390

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 2 novembre 1982, n. **1/7.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie.

OGGETTO: *Applicazione del decreto ministeriale* 12 *marzo* 1981 *recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero e successive modificazioni.*

Disposizioni di attuazione della causale 101 *dell'allegato* A *così come modificata dal decreto ministeriale 6 agosto* 1982.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, la circolare n. 1 del 31 agosto 1981 contenente norme di attuazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981, è modificata come di seguito specificato.

Le disposizioni di attuazione della causale 101 sono sostituite dalle seguenti:

1) La condizione di carattere generale di cui alla causale in riferimento relativa alla effettiva amministrazione o controllo dell'impresa estera, si intende soddisfatta, in ogni caso, con l'acquisizione di una quota non inferiore al 20 % ovvero, di quota inferiore, quando accompagnata da attribuzione di cariche sociali che consentano al residente di esercitare realmente i suddetti poteri di amministrazione e controllo in seno alla impresa estera.

2) I residenti che intendono assumere partecipazioni ai sensi della causale in riferimento, devono presentare alla banca abilitata prescelta, richiesta in duplice esemplare dalla quale, tra l'altro, risulti:

la ragione, l'oggetto sociale, l'indirizzo ed il capitale sociale versato, se trattasi di persone giuridiche;

la ragione, l'oggetto sociale e l'indirizzo dell'impresa estera, il capitale sociale versato e le azioni emesse (o quote sottoscritte) o da emettere ed il relativo valore nominale;

il valore di mercato delle azioni, che peraltro la banca deve controllare sulla scorta di informazioni assunte presso i propri corrispondenti dell'estero;

il valore della quota di partecipazione o il quantitativo delle azioni che si intendono sottoscrivere o acquistare;

l'ammontare della valuta da trasferire all'estero;

la dichiarazione che la partecipazione viene assunta allo scopo di agevolare l'esercizio delle proprie attività all'estero con conseguente convenienza per l'economia italiana e, se trattasi di società (di capitali o di persone), che l'ammontare complessivo delle partecipazioni non rappresentate da titoli quotati, delle quote sociali e dei prestiti non supera il proprio capitale sociale versato.

La richiesta di cui sopra deve essere corredata della copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'impresa italiana, quando non trattasi di azienda a larga base, nonché della copia dell'atto costitutivo dell'impresa estera (o progetto di atto costitutivo se quest'ultima è costituenda), della copia dell'ultimo bilancio, dell'impresa italiana e di quella estera; dei contratti di acquisto, corrispondenza, ecc.

Per gli investimenti effettuati da persone fisiche, gli elementi di cui al presente punto devono essere opportunamente adattati. Le banche devono inoltre accertare che l'ammontare dell'operazione richiesta sia in relazione alla situazione ed all'attività economica del richiedente.

3) Le partecipazioni onde trattasi possono essere assunte (totalmente, o parzialmente) anche con apporto di merci o macchinari « a dogana » da impiegare nell'impresa estera, osservate le disposizioni di cui alla circolare n. 2 del 31 agosto 1981, cap. VI, par. 14).

4) Qualora la partecipazione non abbia le caratteristiche di investimento diretto, l'acquisto di titoli non quotati destinati a cauzioni di cariche amministrative è subordinato al preventivo esame della documentazione da parte dell'Ufficio (autorizzazioni).

5) Sono vietate operazioni di anticipazione in qualsiasi forma eseguite, operazioni a premio o di riporto, come pure acquisto (o vendita) a pronti contro contemporanea vendita (o acquisto) a termine e costituzione in garanzia di titoli emessi o pagabili all'estero.

Per quanto riguarda specificamente le partecipazioni di cui alle lettere (*c*) e (*d*) si fa presente quanto segue.

Oggetto dell'obbligo di segnalazione di cui alla lettera (*d*) dovranno essere le partecipazioni in società estere che svolgono anche attività di *holding* cioè le partecipazioni — superiori o uguali, anche se in via cumulativa, con altri residenti, al 20 per cento del capitale delle società partecipate o che comunque assicurino ai residenti interessati l'attribuzione di cariche sociali per un anno — in società « operative » il cui attivo, al netto della « cassa » e dei depositi bancari, evidenzi, per una quota compresa tra il 10 e il 50 per cento, titoli, partecipazioni in altre società e crediti verso le società partecipate stesse. Sono oggetto di tale segnalazione anche le partecipazioni in società estere nel cui attivo il complesso dei cespiti appena specificati dovesse, in futuro, passare da una quota inferiore al 10 per cento a quote superiori e fino al 50 per cento. Si precisa al riguardo che, per quanto concerne le partecipazioni della specie in essere alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 1982, dovranno comunque essere segnalate, ai soli fini di completezza di questa prima rilevazione, anche quelle in società il cui attivo sia formato dai ripetuti cespiti in misura superiore al 50 per cento.

Dovranno formare oggetto di segnalazione anche eventuali partecipazioni di cui alla lettera (*c*) effettuate sulla base di autorizzazioni generali.

Le suddette segnalazioni dovranno pervenire all'ufficio, per la prima volta, entro il 31 gennaio 1983 tramite le banche abilitate attraverso le quali gli investimenti nelle società estere oggetto di segnalazioni sono stati effettuati.

Le segnalazioni successive relative alle partecipazioni di cui al precedente paragrafo comprese quelle assunte dopo l'entrata in vigore del decerto ministeriale 6 agosto 1982 in società il cui attivo sia composto dai cespiti sopra richiamati in misura inferiore al 50 per cento dovranno pervenire all'ufficio sempre per il tramite delle banche abilitate, con cadenza semestrale,

entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, con riferimento, rispettivamente, alla situazione esistente alla fine dei precedenti mesi di dicembre e giugno. Si soggiunge, al proposito, che tali segnalazioni dovranno riguardare le partecipazioni estere nuove (1) rispetto alla prima segnalazione e che vengano a trovarsi nella situazione descritta al paragrafo precedente, o partecipazioni già evidenziate nella prima segnalazione per le quali siano intervenute modifiche o nell'entità della partecipazione stessa e/o nell'entità e nella composizione dell'attivo delle società estere partecipate.

Si fa presente che eventuali documentazioni che venissero inviate direttamente all'ufficio stesso dai residenti interessati saranno reincanalate per competenza alle banche abilitate attraverso le quali è stata effettuata l'operazione che ha dato origine alla segnalazione.

Quanto alle partecipazioni in società estere anche operative il cui attivo sia composto dai ripetuti cespiti in misura superiore al 50 % e che siano quindi soggette all'autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, si precisa che le relative comunicazioni a detto dicastero dovranno essere trasmesse per conoscenza anche all'Ufficio italiano cambi (servizio elaborazioni statistiche).

Per ciò che riguarda il contenuto delle segnalazioni da inviare direttamente all'ufficio, esse dovranno riportare:

a) la specificazione dettagliata (ammontare, denominazione, paese estero etc.) delle partecipazioni nelle società estere che svolgono anche attività di *holding*;

b) la specificazione dettagliata delle partecipazioni in società terze detenute dalle società di cui al punto *a*);

c) il dettaglio dei prestiti e dei crediti concessi, sempre dalle società di cui al punto *a*), alle società partecipate;

d) l'indicazione dei titoli e delle quote che non conferiscono una partecipazione effettiva (2) in nessuna terza impresa da parte delle società di cui al punto *a*). Le attività della specie potranno essere indicate cumulativamente, senza dettaglio dei singoli titoli e/o partecipazioni non rappresentate da titoli.

Ove le società partecipate di cui al punto *b*) siano costituite da *holding* si dovranno effettuare le adeguate segnalazioni al Ministero del commercio con l'estero, in conformità a quanto previsto alla lettera *c*) della causale 101.

Le disposizioni di cui sopra sono applicabili, naturalmente, anche alle imprese esercenti il credito che detengono partecipazioni in enti assimilabili alle *holding*. Le banche abilitate dovranno, in ogni caso, inviare all'ufficio copia delle segnalazioni destinate al Ministero del commercio con l'estero ai sensi della lettera *c*) (cioè delle segnalazioni riguardanti le *holding* vere e proprie).

Si specifica, infine che i valori dei cespiti e delle partecipazioni di cui ai precedenti punti da *a*) a *d*) dovranno essere riportati nella valuta estera in cui sono espressi, al loro valore di bilancio per le segnalazioni riferite al 31 dicembre o, in difetto, al valore di mercato, con un decimale (arrotondato) esprimente i valori inferiori alle migliaia di unità di ciascuna valuta estera interessata.

Per l'invio di segnalazioni in oggetto le banche abilitate potranno avvalersi di schemi riassuntivi come da « fac-simile » allegato alla presente.

Inoltre, a chiarimento del decreto ministeriale 6 agosto 1982, si precisa quanto segue in ordine agli adempimenti connessi con le partecipazioni ad *holding* estere o a società ad esse assimilabili.

L'obbligo di certificazione del bilancio delle *holding* estere o delle società ad esse assimilabili deve ritenersi vincolante soltanto qualora la partecipazione da parte dei residenti, anche considerata in via cumulativa con altri residenti, superi il 50 % del capitale sociale delle società partecipate.

L'obbligo di richiedere in via preventiva l'autorizzazione per l'acquisizione di *sub-holding* e/o per la trasformazione di controllate in *sub-holding* riguarda esclusivamente i residenti che avendo cariche sociali nella *holding* estera cui partecipano sono in grado di intervenire nei suoi processi decisionali.

Negli altri casi detta autorizzazione dovrà essere richiesta non appena il soggetto residente titolare della partecipazione minoritaria sarà venuto a conoscenza dell'evento in questione.

Analogamente, anche gli ulteriori obblighi che discendono dall'assoggettamento delle *sub-holding* alla disciplina delle *holding* devono intendersi condizionati alla effettiva capacità che il soggetto residente ha di adempiere ai medesimi in relazione alla entità della sua partecipazione.

Dovrà essere invece sempre richiesta l'autorizzazione preventiva del Ministero del commercio con l'estero quando la partecipazione da parte di soggetti residenti superi, anche se in via cumulativa con altri residenti, il 50 % del capitale della *holding* estera.

Per quanto riguarda gli adempimenti di cui alla lettera *c*) relativi a partecipazioni in *holding* da parte di residenti non assoggettati in sede di realizzazione dell'investimento all'osservanza delle condizioni in tale lettera contemplate, il primo bilancio da trasmettere al Ministero del commercio con l'estero dovrà essere quello dell'ultimo esercizio finanziario in corso all'entrata in vigore della presente circolare.

Il primo bilancio da certificare è quello relativo al primo esercizio iniziato dopo il 7 novembre 1982, fatte salve ovviamente le partecipazioni in società estere che hanno già formato oggetto di autorizzazioni particolari per le quali i bilanci che dovranno essere certificati restano quelli determinati in base alle citate autorizzazioni.

Si precisa infine che alla disciplina di cui alle lettere *c*) e *d*) sono assoggettati i residenti partecipanti in *holding* estere mediante il possesso di titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero quotati presso borse valori ufficiali estere solo nel caso in cui il valore di dette partecipazioni sia pari o superiore al 20 % del capitale sociale della *holding* oggetto di investimento.

La presente circolare entra in vigore alla data del 7 novembre salvo le diverse specifiche decorrenze in essa previste.

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

(1) Fermi restando gli altri obblighi di rilevazione di cui al fascicolo « Istruzioni alle banche ».

(2) Cioè le partecipazioni inferiori al 20% del capitale sociale delle società interessate o che, comunque non comportino per gli interessati l'attribuzione di cariche sociali per almeno un anno.

ALLEGATO

BANCA

SITUAZIONE AL

(Fac-simile)

A - Società investitrice italiana o privato (1) (2)		*B* - Società partecipata estera detentrice di partecipazioni in altre società dell'estero				*C* 1 - Società estere oggetto di *partecipazione* da parte di - *B* - nel capitale (**)			*C* 2 - Società estere oggetto di partecipazione da parte di - *B* - sotto forma di prestiti (***)			*C* 3 - Altre attività nei confronti delle società partecipate, crediti vari e titoli		
Nome e settore di attività	Sede e capitale sociale	Nome e settore attività	Quota partecipazione della ditta italiana	Sede e capitale sociale	(*) Ammontare totale delle partecipaz. e delle attività nei confronti delle società partecipate	Nome e settore di attività (****)	Sede e capitale sociale	Quota di partecipazione della ditta - *B* -	Nome e settore di attività	Sede e capitale sociale	Quota di partecipazione della ditta - *B* -	Nome e settore di attività	Sede e capitale sociale	Specie (indicare se titoli, crediti commerciali o altro) e ammontare globale delle attività
					(**) Partecipazioni nel capitale (*C* 1)	1)			1)			1)		
					(***) Partecipazioni sottoforma di *prestiti* (*C* 2)	2)			2)			2)		
					Residui (*C* 3)	3)			3)			3)		
					TOTALE	4)			4)			4)		
												Attività non ripartite:		

(*) Calcolato percentualmente rispetto al valore globale dei cespiti attivi.
(**) Per partecipazioni si intendono *quelle di valore pari o superiore al 20% del capitale sociale* o che comunque comportino un incarico nel consiglio di amministrazione.
(***) Prestiti a lungo termine aventi carattere di partecipazione.
(****) Specificare se « holding ».
(1) Indicare gli estremi della segnalazione dell'investimento originario (Mod. 1 Invest o M C 6 A).
(2) Indicare, se del caso, gli estremi atti ad identificare altre partecipazioni da parte di residenti diversi dal dichiarante.

(5307)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti di personale scientifico tecnico

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), numeri 21 e 22, in data 2 e 5 novembre 1982, vengono pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la residenza e le infrastrutture sociali — Bari.

Concorso pubblico, per titoli ed esami ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto tossine e micotossine da parassiti vegetali — Bari.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto tossine e micotossine da parassiti vegetali — Bari.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la residenza e le infrastrutture sociali — Bari.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di analisi ambientale e telerilevamento applicati all'agricoltura — Firenze.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca per l'elettromagnetismo e i componenti elettronici — Napoli.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca per l'elettromagnetismo e i composti elettronici — Napoli.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di studi comparati sulle garanzie dei diritti fondamentali — Napoli.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerche sui metodi e processi chimici per la trasformazione e l'accumulo di energia — Messina.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerche sui metodi e processi chimici per la trasformazione e l'accumulo di energia — Messina.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di fisiologia clinica — Pisa.

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerche su tecnologie dei polimeri e reologia — Arco Felice (Napoli).

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la chimica di molecole di interesse biologico — Arco Felice (Napoli).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale di vulcanologia — Catania.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di astrofisica spaziale — Frascati.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro per lo studio tecnologico, bromatologico e microbiologico del latte — Milano.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le applicazioni della matematica — Napoli.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per le applicazioni della matematica — Napoli.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di ricerche sulla popolazione — Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per gli studi micenei ed egeo anatolici — Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto biologia del mare — Venezia.

Si comunica che il termine per la presentazione delle domande, scadrà il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e che, per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio concorsi, borse di studio ed incarichi, piazzale Aldo Moro 7, 00100 Roma.

(5343)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, ad un posto di attuario nel ruolo della carriera direttiva per i servizi attuariali della Direzione generale degli istituti di previdenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'autorizzazione a bandire il presente concorso;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1973, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 330, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma di esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera direttiva per i servizi attuariali della Direzione generale degli istituti di previdenza, come previsto dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di attuario in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi attuariali della Direzione generale degli istituti di previdenza.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) di coloro i quali comunque assunti o denominati con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Laurea in matematica o in matematica finanziaria ed attuariale o in ingegneria o altra laurea rilasciata dalla facoltà di scienze statistiche ed attuariali dell'Università di Roma o laurea in scienze economiche e commerciali o laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli o laurea in sociologia ovvero laurea in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli ovvero laurea in scienze economiche e bancarie o laurea in scienze economiche conseguite presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena ovvero laurea in economia politica o laurea in economia aziendale conferite dalle facoltà di economia e commercio delle Università statali e di quelle non statali, laurea in scienze economiche e sociali conferita dalla facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università di Calabria.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda relativa i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dall'assoluzione con formula piena (cioè perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la assunzione all'impiego.

A tal fine, il concorrente utilmente collocato nella graduatoria dovrà presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà produrre un certificato della competente autorità consolare.

Nel caso che il concorrente abbia superato i 35 anni di età deve produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od all'esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenterà il candidato mutilato o invalido di guerra od assimilato dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre il candidato alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *F*). In luogo del diploma originale il candidato potrà produrre una copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, il candidato è tenuto a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso costituisce a tutti gli effetti il diploma;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Nel caso che l'aspirante sia impiegato dei ruoli organici ovvero operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentata per i fini considerati dal precedente art. 4.

Qualora il concorrente si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimeni a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel preesnte decreto sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio ed è diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura tecnico-attuariale di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie raggruppate in due parti:

parte prima: analisi matematica;

parte seconda: matematica attuariale e finanziaria, tecnica delle assicurazioni sociali.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte nonché sulle seguenti altre materie: statistica metodologica, calcolo delle probabilità, nozioni di informatica ed applicazioni degli elaboratori elettronici, elementi di diritto amministrativo, elementi di contabilità di Stato, elementi di economia politica, elementi di scienza delle finanze.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Roma.

Il 15 gennaio 1983, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma.

Anche il colloquio avrà luogo a Roma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tale colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Allorché si presenteranno per sostenere le dette prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potranno esibire il porto d'armi, la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale, la carta d'identità ovvero la tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che nella votazione complessiva avrà riportato il maggior numero di punti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Il vincitore del concorso sarà inquadrato nella 7ª qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà assunto in prova e dopo un periodo di sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Durante il periodo di prova, al vincitore del concorso ammesso all'impiego spetta il trattamento economico della relativa qualifica funzionale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1982
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 65

(5255)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami, a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 7 agosto 1957, n. 701;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1971, registro n. 239, foglio n. 86;

Veduti i decreti ministeriali 2 marzo 1972, 9 dicembre 1972, 18 giugno 1974 e 22 febbraio 1979;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 4;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno scolastico 1982-83 un concorso, per esami, a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 420.000.

La ripartizione delle borse, le cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per la ammissione al concorso, sono indicate nella seguente tabella.

Ripartizione delle borse
e indicazione delle cattedre di materie tecniche
cui le borse si riferiscono

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	Numero delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame a norma dei DD.MM. 2-3-1972; 9-12-1972; 18-6-1974 e 22-2-1979
Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali (classe LXX)	3	Discipline nautiche. Ufficiali superiori di vascello della marina militare provenienti dai corsi regolari dell'accademia navale, già in servizio permanente effettivo.
Zootecnica (classe XCIV)	2	Scienze della produzione animale; scienze agrarie; scienze forestali; medicina veterinaria.

Art. 2.

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono conferite in seguito ad uno speciale esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, onde accertare le doti di preparazione generale e di esperienza specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui all'art. 1 coloro che non abbiano superato l'eta di 30 anni alla scadenza dei termini del presente decreto; siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa dell'annessa tabella; siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80%.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione VII), entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In tale domanda i candidati, oltre ad indicare la borsa cui aspirano, debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio con l'indicazione di tutti i voti riportati nei singoli esami di laurea, la data del suo conseguimento e l'Università o l'istituto superiore che lo ha rilasciato;

6) titoli attestanti le particolari doti di preparazione e di esperienza nella materia specifica, non riferibili ai normali titoli di studio o di abilitazione;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal Segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

A parità di condizioni è titolo di preferenza l'aver insegnato, nella qualità di incaricato o supplente per almeno un intero anno scolastico, senza demerito, nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale di aspira.

Pertanto i candidati che abbiano prestato servizio in una scuola statale di istruzione tecnica, possono produrre con la domanda, i certificati comprovanti tale servizio.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro indirizzo.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, che saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento, debbono far pervenire al Ministero, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del relativo invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'Ufficiale dello stato civile del comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune di origine o di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

e) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato deve indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare dello stato di servizio. Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

g) originale o copia autentica del diploma di laurea in base al quale si domanda l'ammissione secondo la tabella di cui all'art. 1 del presente bando;

h) certificato attestante tutti i voti riportati nei singoli esami e in quello di laurea;

i) i titoli di cui al punto n. 6 dell'art. 5.

L'amministrazione si riserva di assumere informazioni in modi insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante e, in conseguenza, di escludere dall'esame o dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio, il candidato che non ne risulti degno, con decreto motivato.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del precedente art. 5, devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione dell'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nell'art. 4 e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, di documenti ad essi eventualmente restituiti perché formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo dell'ufficio postale accettante.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dall'esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazione dell'esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore). La data degli esami sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

La prova scritta e il colloquio di cui all'art. 3 del presente decreto avranno luogo nei giorni e nella località che verranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla commissione giudicatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se già in servizio nello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di istituto di istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della Pubblica Istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi. Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70/100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse, previste per determinate materie della tabella (art. 1) il Ministero si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre però nei limiti del numero delle cinque borse di studio messe a concorso.

Art. 11.

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1982-83 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o più istituti di istruzione ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate tramite l'istituto tecnico presso il quale il beneficio compirà il corso di magistero, in base a certificato di frequenza rilasciato dall'istituto stesso, dalle aziende e dalle istituzioni scientifiche.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi a usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti o scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero dagli enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali o pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui essi hanno eseguito il corso di magistero e nominati, in prova con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera esclusi gli effetti economici, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1982-83.

Art. 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedre degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa, di complessive L. 2.100.000, graverà sul capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio1982

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1982
Registro n. 100 *Istruzione, foglio n.* 230

(5175)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ferrara.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ferrara, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 77, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ferrara, istituto di geologia, corso Ercole I d'Este n. 32, Ferrara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 novembre 1982, ore 10;
seconda prova: 30 novembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ferrara, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ferrara, istituto di fisica generale, via Paradiso n. 12, Ferrara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 gennaio 1983, ore 10;
seconda prova: 11 gennaio 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ferrara, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 94, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ferrara, facoltà di farmacia, istituto di chimica farmaceutica, via Scandiana n. 21, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 dicembre 1982, ore 15;
seconda prova: 7 dicembre 1982, ore 9.

(5308)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 81, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di farmacia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 novembre 1982, ore 11;
seconda prova scritta: 30 novembre 1982, ore 9.

(5309)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 82, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Siena, istituto di chimica generale, Pian dei Mantellini n. 44, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 novembre 1982, ore 11;
seconda prova scritta: 26 novembre 1982, ore 15.

(5310)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di economia e commercio, piazza Arbarello, 8, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 30 novembre 1982, ore 10;
seconda prova scritta: 1° dicembre 1982, ore 9.

(5311)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ricercatore universitario presso la Università degli studi di Padova.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 104, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova, via Marzolo n. 9, Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982 ore 9;

seconda prova scritta: 15 dicembre 1982 ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 105, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova, via Marzolo n. 9, Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 dicembre 1982 ore 9;

seconda prova scritta: 23 dicembre 1982 ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 77, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova, via Giotto n. 1, Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 dicembre 1982 ore 10;

seconda prova scritta: 4 dicembre 1982 ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova, via Marzolo n. 1, Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 dicembre 1982 ore 10;

seconda prova scritta: 17 dicembre 1982 ore 9.

(5312)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di primo ispettore per laureati in chimica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, supplemento ordinario n. 1, ottobre 1982, datato 30 ottobre 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 dicembre 1981, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dell'esame di idoneità, per il conseguimento della qualifica di primo ispettore della carriera direttiva del ruolo dell'ispettorato del lavoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, in possesso del diploma di laurea in chimica, bandito con decreto interministeriale 29 maggio 1980 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980.

(5297)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diari delle prove scritte di concorsi pubblici, per esami, a posti di collaboratore, assistente e assistente tecnico, presso la sede centrale in Roma.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di collaboratore (ruolo amministrativo) per addetto ai processi di sviluppo professionale ed organizzativo del personale, presso la sede centrale in Roma, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (parte II) n. 138 del 21 maggio 1982, avranno luogo in Roma presso il palazzo dei Congressi, viale della Letteratura (EUR), nei giorni 3 e 4 dicembre 1982, con inizio alle ore 7,30.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di assistente (ruolo amministrativo) per addetto di segreteria per i rapporti con l'estero presso la sede centrale in Roma, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (parte II) n. 99 del 10 aprile 1982, avranno luogo in Roma presso il palazzo dei Congressi, viale della Letteratura (EUR), nei giorni 29-30 novembre e 1° dicembre 1982, con inizio alle ore 7,30.

Le prove pratiche del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di assistente tecnico (ruolo tecnico) per stenografo resocontista presso gli uffici della sede centrale in Roma, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (parte II) n. 99 del 10 aprile 1982, avranno luogo in Roma presso il palazzo dei Congressi, viale della Letteratura (EUR), nei giorni 22 e 23 novembre 1982, con inizio alle ore 7,30.

(5331)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli, a diciotto posti (aumentati a ventidue) di commesso della carriera ausiliaria amministrativa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che sulla 8ª edizione straordinaria del Notiziario e Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 30 settembre 1982 è pubblicato il decreto ministeriale n. 14635 del 22 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 1982, registro n. 20 ANAS, foglio n. 186, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli, a diciotto posti (aumentati a ventidue) di commesso in prova della carriera ausiliaria amministrativa dell'A.N.A.S. indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979, n. 1991, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1979, registro n. 4, foglio n. 126.

(5296)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a dieci posti, elevati a dodici, di commesso.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero, anno 1982, n. 9, supplemento ordinario n. 5, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 giugno 1982 con il quale è stata approvata la graduatoria generale e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso a dieci posti di commesso in prova, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1979, aumentati a dodici posti con decreto ministeriale 3 aprile 1981.

(5313)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e definitiva del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore specializzato di esercizio in prova nel contingente della quarta categoria del personale per gli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni da conferire negli uffici locali delle direzioni provinciali di Bergamo-Brescia della direzione compartimentale per la Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, parte II n. 16 del 15 agosto 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. ULA/1230/045549 del 28 dicembre 1979, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito e definitiva del concorso a cinquanta posti di operatore specializzato di esercizio in prova nel contingente della quarta categoria del personale per gli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni da conferire negli uffici locali delle direzioni provinciali di Bergamo-Brescia della direzione compartimentale per la Lombardia, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1978, n. ULA/17879, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 24 giugno 1978.

(5332)

Avviso di rettifica

L'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1982 relativo alla graduatoria generale del concorso a dieci posti di operatore specializzato da conferire negli uffici locali delle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Pavia, Mantova, Cremona e Sondrio è rettificato nel senso che la graduatoria predetta è stata pubblicata nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni n. 6 del 15 marzo 1982 parte II e non sul 1° supplemento al n. 8 del 15 aprile 1982.

(5333)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi a posti di consigliere, di segretario amministrativo, di coadiutore d'archivio e di operaio comune

Con decreto n. 20165/PR. I del 26 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1982, registro n. 2, foglio n. 37, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 26 ottobre 1982, n. 49, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico ad un posto di consigliere in prova del personale della qualifica direttiva dell'ufficio veterinario di Campo Trens. Detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 26 ottobre 1982.

Con decreto n. 20155/PR. I del 15 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1982, registro n. 2, foglio n. 53, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 26 ottobre 1982, n. 49, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario (ruolo dei segretari amministrativi) in prova del personale della qualifica di concetto del commissariato del Governo di Bolzano. Di detti sei posti due sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e quattro posti ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 26 ottobre 1982.

Con decreto n. 20168/PR. I del 26 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1982, registro n. 2, foglio n. 49, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 26 ottobre 1982, n. 49, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a quattro posti di coadiutore d'archivio in prova nei ruoli locali del personale della qualifica esecutiva degli uffici veterinario di confine di Fortezza e Campo Trens. Di detti posti due sono riservati ai cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco e due posti ad appartenenti al gruppo linguistico italiano. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 26 ottobre 1982.

Con decreto n. 20160/PR. I del 26 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1982, registro n. 2, foglio n. 47, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 26 ottobre 1982, n. 49, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per titoli, a tre posti di operaio comune in prova nelle seguenti qualifiche: un muratore; un elettricista e un idraulico-conduttore caldaie, nei ruoli locali del personale della qualifica operaio del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano. Il posto di idraulico-conduttore caldaie è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e due posti, di cui uno di muratore ed uno di elettricista, sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 26 ottobre 1982.

(5300)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 304 del 4 novembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedale generale regionale della fondazione «Casa sollievo della sofferenza», in San Giovanni Rotondo: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico del servizio trasfusionale, di tecnico del servizio di laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche e di tecnico del servizio di istopatologia.

Ente provinciale per il turismo di Treviso: Rettifica e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico ad un posto di archivista-dattilografo/a.

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1982, n. **18.**

Concessione di un fondo di dotazione alla azienda autonoma « Agraria regionale valdostana ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 29 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1982, un fondo di dotazione di L. 1.000.000.000 a favore della azienda autonoma « Agraria regionale valdostana » per i fini di cui all'art. 16 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 27, recante l'istituzione dell'Azienda autonoma « Agraria regionale valdostana ».

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 33400 della Parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1982 a tale fine lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di L. 1.000.000.000.

Alla copertura dell'onere, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti).

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . L. 1.000.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 33400. — Contributi all'azienda autonoma « Agraria regionale valdostana » (legge regionale 23 maggio 1973, n. 27) . . . . L. 1.000.000.000

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 luglio 1982

ANDRIONE

(5257)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 1982, n. **61.**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *dell'*11 *ottobre* 1982)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 1982, n. **62.**

Utilizzo in attività formativa ordinaria del personale già impegnato nel progetto speciale per 4.000 disoccupati della città di Napoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *dell'*11 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini di consentire l'organico utilizzo del personale docente ed amministrativo, già impegnato nel progetto speciale per 4.000 disoccupati della città di Napoli, nelle attività ordinarie di formazione professionale di cui alla legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, e successive modifiche ed integrazioni, il predetto personale è inserito nell'albo regionale degli operatori della formazione professionale istituito con legge regionale 22 aprile 1982, n. 24.

Trattandosi di personale a tempo indeterminato a far data dall'11 dicembre 1978, lo stesso viene specificatamente incluso nella sezione *A.*, prevista dall'art. 2 della citata legge regionale 22 aprile 1982, n. 24, secondo graduatorie formulate seguendo i medesimi criteri e modalità fissati in detta legge.

Art. 2.

In connessione a quanto previsto dal precedente art. 1 nei confronti del predetto personale si applica la normativa regionale emanata in materia di formazione professionale ivi compreso il disposto della legge regionale 17 marzo 1981, n. 19, e sucessive integrazioni di cui alla legge regionale 22 aprile 1982, n. 20.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1982 si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 955 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, istituito con il secondo provvedimento di variazione al bilancio stesso, denominato: « Attuazione con il contributo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del progetto relativo all'orientamento professionale di n. 1150 e corsisti ANCIFAP ».

Agli oneri per il 1983 si farà fronte con l'apposito stanziamento di bilancio la cui entità sarà determinata con la legge di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

DE FEO

(5256)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1982, n. 7.

Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 39 del 24 agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Capo I

NATURA E ATTRIBUZIONI DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Art. 1.

Natura delle camere

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano sono enti locali non territoriali, di diritto pubblico, a struttura rappresentativa.

Hanno sede nel capoluogo della rispettiva provincia e la loro competenza si estende alla intera circoscrizione provinciale.

Possono istituire, mediante deliberazione del consiglio camerale, uffici staccati in comuni della rispettiva circoscrizione provinciale.

Nelle disposizioni della presente legge le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono indicate con il termine di « camere ».

Art. 2.

Funzioni delle camere

Nei limiti delle attribuzioni proprie, delegate o comunque demandate, le camere svolgono funzioni di rappresentanza unitaria delle categorie economiche in esse operanti, assumono iniziative intese a promuovere e stimolare le attività, esercitate anche in forma cooperativa, nel campo della produzione di beni e di servizi, della distribuzione e del consumo e collaborano alla soluzione di problemi particolari o comuni alle varie categorie, in armonia con l'azione programmatica e con le competenze dello Stato, della Regione e delle province autonome.

Art. 3.

Attribuzioni e compiti delle camere

Le camere esercitano le attribuzioni disciplinate dalle leggi e dai regolamenti, quelle ad esse delegate dallo Stato, dalla Regione o dalle province autonome, nonché quelle ad esse comunque demandate.

Alle funzioni delegate deve corrispondere l'attribuzione di adeguati mezzi finanziari da parte delle amministrazioni deleganti.

Nell'ambito della legislazione vigente, le camere:

svolgono funzioni consultive, su richiesta delle amministrazioni dello Stato, della Regione, delle province autonome e di altri enti locali;

curano l'esecuzione di direttive e di programmi settoriali e territoriali in materia economica, su richiesta delle province autonome;

possono pronunciarsi sulle iniziative di legge delle province autonome che implicano direttive di politica economica e sociale e di assetto del territorio;

effettuano studi, indagini, inchieste e rilevazioni di carattere economico e sociale, di propria iniziativa, o a richiesta dello Stato, della Regione o delle province autonome nelle materie delle rispettive competenze;

promuovono l'incremento della produzione e degli scambi, lo sviluppo tecnico, la qualificazione dei quadri e il miglioramento delle condizioni economico-sociali, anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con le organizzazioni di categoria;

formulano osservazioni e proposte su problemi che implichino indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, e di assetto del territorio, relativamente alle circoscrizioni di loro competenza;

possono pronunciarsi in merito alla elaborazione dei piani e dei programmi economici, territoriali e settoriali;

compilano elenchi di persone che possono assumere l'ufficio di arbitri per la risoluzione delle controversie comunque deferibili a giudizio arbitrale in materia commerciale, stabilendo le modalità da osservarsi nei relativi procedimenti. A richiesta degli interessati costituiscono collegi arbitrali;

sono autorizzate, nei limiti previsti dall'ordinamento processuale vigente, a costituirsi parte civile nei giudizi per frodi in commercio e per ogni altro reato attinente alle attività economiche.

La prestazione dei servizi che non rientrano nelle attribuzioni, proprie o delegate, delle camere deve formare oggetto di apposita convenzione.

Fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 e dalle relative leggi provinciali, le camere possono, ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di loro competenza, richiedere alle pubbliche amministrazioni le notizie e i dati necessari, e mantengono, altresì, per il coordinamento delle attività promozionali, di studio, di ricerca e di rilevazione statistica, i necessari rapporti con gli altri enti pubblici operanti nei medesimi settori di competenza.

Art. 4.

Aziende, società, gestioni, servizi speciali camerali

Le camere, secondo le attribuzioni ad esse conferite, possono, mediante deliberazione del consiglio camerale, istituire ed esercitare aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'economia della provincia. Possono inoltre, entro i predetti limiti, partecipare a società, aziende, gestioni o servizi speciali istituiti o esercitati da enti pubblici o da altri enti che perseguano finalità di pubblico interesse, nonché a consorzi e associazioni aventi analoghe finalità. Alle camere è vietato in ogni caso assumere in tali partecipazioni impegni finanziari a carattere illimitato.

Capo II

ORGANI DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Art. 5.

Organi delle camere

Sono organi della camera:

1) il consiglio;

2) la giunta;

3) il presidente;

4) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Composizione e durata in carica del consiglio camerale

Il numero dei componenti del consiglio è fissato in quarantacinque, di cui quattro quinti in rappresentanza degli imprenditori, ivi compresi i lavoratori autonomi, e un quinto in rappresentanza dei liberi professionisti.

Il consiglio dura in carica cinque anni.

Art. 7.

Disposizioni per la nomina dei membri del consiglio camerale

Alle designazioni per la nomina dei membri del consiglio, nel numero e nella ripartizione prevista dal precedente articolo, provvedono, a richiesta della giunta regionale e nel termine dalla

stessa fissato, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito della provincia, nonché gli ordini professionali.

La giunta regionale, con propria deliberazione da comunicarsi alle giunte camerali, determina gli specifici settori economici e le categorie professionali da considerarsi ai fini della richiesta di designazione.

Alla nomina dei membri del consiglio provvede la giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 8.

Requisiti per la nomina a membro del consiglio camerale

Possono essere nominati membri del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e che, esercitando la propria attività anche in sede locale, si trovino in una delle seguenti posizioni:

a) esercenti per conto proprio o rappresentanti di un'attività economica o liberi professionisti;

b) soci di società in nome collettivo; accomandatari di società in accomandita semplice o per azioni; presidenti o amministratori con rappresentanza di società a responsabilità limitata, di società per azioni o di società cooperative iscritte nel registro delle ditte;

c) presidenti o amministratori di enti pubblici che esercitino una attività economica e siano iscritti nel registro delle ditte.

Art. 9.

Cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di membro del consiglio camerale

Non sono eleggibili alla carica di membro del consiglio:

a) i pubblici dipendenti;

b) coloro che hanno liti pendenti con la camera o ne siano debitori;

c) coloro che hanno parte in servizi retribuiti, in esazioni di tributi o di diritti o in appalti nell'interesse della camera o di imprese sovvenzionate in qualsiasi modo dalla camera stessa;

d) coloro che, avendo riscosso somme di denaro per conto della camera, non hanno ancora reso conto del loro operato e rimesso quanto dovuto;

e) coloro che, avendo debito liquido ed esigibile verso la camera, sono stati da essa legalmente posti in mora.

Sono incompatibili con la carica di membro del consiglio le cariche di consigliere regionale, sindaco o assessori di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, presidente di comprensorio, presidente di comunità di valle, presidente di unità sanitaria locale.

Art. 10.

Compiti del consiglio camerale

Il consiglio approva i programmi di attività, il bilancio di previsione e le sue variazioni, il conto consuntivo, i regolamenti interni, l'istituzione e l'esercizio di aziende, gestioni o servizi speciali e la partecipazione ad essi e a società, nonché l'istituzione di uffici staccati in comuni della crcoscrizione provinciale.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono compilati secondo modelli-tipo stabiliti dalla giunta regionale con propria deliberazione.

Nell'ambito delle materie di competenza camerale, il consiglio promuove iniziative ed esprime pareri e voti sulle questioni di carattere generale, le quali siano sottoposte alla camera dalla Regione, dalle province o da altri enti locali o dai singoli componenti il consiglio; nomina la giunta camerale e il collegio dei revisori dei conti, nonché gli organi amministrativi delle aziende, gestioni o servizi speciali della camera.

Il consiglio, con mozione motivata e con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprime la sfiducia nei confronti della giunta e del suo presidente, il che determina la revoca dei rispettivi organi.

Il consiglio si riunisce in due sessioni ordinarie da tenersi, una entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo, l'altra entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo, e in sessioni straordinarie da tenersi quando lo stabilisca il presidente o lo richiedano la giunta o almeno un quinto dei membri del consiglio stesso. Si riunisce altresì in sessione straordinaria quando lo richieda il presidente della giunta regionale.

Per la trattazione di determinati argomenti, il consiglio può costituire apposite commissioni, comitati o gruppi di studio e di lavoro, aperti anche alla partecipazione di esperti esterni, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati di volta in volta mediante appositi regolamenti camerali.

Art. 11.

Composizione e compiti della giunta camerale

La giunta, composta da nove membri, ivi compreso il presidente, è eletta dal consiglio, tra i propri componenti, nella sua prima seduta, e rimane in carica cinque anni.

Il consiglio procede preliminarmente, a scrutinio segreto e con la maggioranza di cui al successivo art. 16, all'elezione del presidente della giunta; successivamente, sempre a scrutinio segreto, all'elezione degli altri membri della giunta.

Il presidente nomina, con proprio provvedimento, fra i membri della giunta, il vice presidente.

Per la camera di Bolzano il vice presidente deve appartenere a un gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene il presidente.

La giunta predispone i programmi di attività; il bilancio di previsione e le sue variazioni, il conto consuntivo e i regolamenti interni; delibera su tutte le materie di competenza della camera, che non rientrano nella specifica competenza di altri organi; autorizza il prelievo dai fondi di riserva del bilancio camerale; autorizza il presidente a stare in giudizio per la tutela degli interessi camerali.

La giunta delibera inoltre, nei casi di urgenza, sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione deve essere presentata al consiglio per la ratifica nella sua prima seduta successiva.

Art. 12.

Compiti del presidente e del vice presidente della giunta

Il presidente della giunta ha la rappresentanza legale della camera; convoca e presiede il consiglio e la giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno; impartisce, sulla base delle deliberazioni del consiglio e della giunta, le disposizioni occorrenti per il regolare funzionamento degli organi della camera.

Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il presidente adotta inoltre, con proprio provvedimento, nei casi di urgenza, provvedimenti di competenza della giunta. In tali casi il provvedimento deve essere presentato alla giunta per la ratifica nella sua prima seduta successiva.

Art. 13.

Nomina e compiti del collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è nominato con deliberazione del consiglio camerale, dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti. Il presidente del consiglio è scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni atte ad assicurare lo svolgimento della corretta gestione contabile e di cassa.

Art. 14.

Trattamento economico dei membri degli organi camerali

Ai membri degli organi di cui all'art. 5 compete il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura fissata dal consiglio con propria deliberazione. Spetta inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per compiti inerenti alla carica, secondo le disposizioni stabilite con regolamento camerale.

Al presidente è corrisposta, con determinazione del consiglio camerale, un'indennità di carica nel limite del settanta per cento del trattamento economico iniziale del segretario generale.

Al presidente e ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un compenso annuo nella misura stabilita dal consiglio camerale.

La camera stipula apposite polizze per l'assicurazione contro gli infortuni dei membri degli organi camerali nell'esercizio delle loro funzioni.

Ai componenti gli organi camerali compete, anche dopo la cessazione dalla carica, su specifica richiesta degli interessati e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizi civili o penali nei quali siano stati coinvolti per fatti o cause connessi all'esercizio delle loro funzioni, e nei quali siano stati prosciolti in istruttoria o siano stati assolti con sentenza passata in giudizio

Art. 15.
Cause di decadenza dagli organi camerali

I componenti degli organi camerali decadono dalla carica quando perdano i requisiti richiesti per la nomina o quando, senza giustificato motivo, non prendano parte a tre sedute consecutive o, nel periodo di un anno, a un terzo almeno del numero delle sedute alle quali sono tenuti a intervenire.

La decadenza è pronunziata dal consiglio camerale, con deliberazione motivata, sentito l'interessato.

Art. 16.
Modalità di adozione delle deliberazioni camerali

Le deliberazioni degli organi camerali sono adottate in presenza della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le sottoindicate deliberazioni consiliari sono invece adottate con il voto favorevole della:

a) maggioranza di due terzi dei componenti, per la istituzione di aziende, gestioni o servizi speciali e per le deliberazioni di cui al quarto comma dell'art. 10;

b) maggioranza assoluta dei componenti, per le nomine previste dall'art. 11.

Le deliberazioni aventi per oggetto persone fisiche sono adottate a scrutinio segreto, qualora richiesto.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni degli organi camerali, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, devono essere esposte all'albo camerale per la durata di otto giorni consecutivi.

Art. 17.
Pubblicità delle sedute degli organi camerali

Le sedute del consiglio sono pubbliche.

Il presidente ha però facoltà di non ammettere il pubblico alle sedute nelle quali, a suo giudizio, gli argomenti da trattare abbiano carattere di riservatezza.

Le sedute degli altri organi non sono pubbliche, salvo loro diversa deliberazione.

Art. 18.
Adeguamento della composizione degli organi della camera di Bolzano alla consistenza dei gruppi linguistici

La composizione degli organi della camera di Bolzano, nonché degli organi delle aziende, gestioni o servizi speciali da essa istituiti, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella provincia di Bolzano, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza ai sensi dell'articolo 62 dello statuto di autonomia ed è inoltre fatta salva la possibilità di accesso alle singole cariche.

Capo III

[illegible] DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Art. 19.
Finanziamento delle camere

Le spese per il funzionamento delle camere, sono assicurate, oltre che con le eventuali rendite patrimoniali, con i mezzi finanziari derivanti:

a) dai diritti sui certificati, sugli atti rilasciati e sulle iscrizioni nei ruoli, elenchi, registri e albi, secondo le disposizioni vigenti;

b) dalle entrate erariali previste dalle leggi dello Stato;

c) dai proventi della gestione di attività e della prestazione di servizi;

d) da contributi volontari, lasciti e donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

e) da altre eventuali entrate previste in relazione alle attribuzioni delegate o comunque demandate.

Capo IV

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CAMERALI

Art. 20.
Servizi e uffici camerali

L'organizzazione dei servizi e degli uffici camerali è disposta con regolamento interno approvato dal consiglio camerale su proposta della giunta camerale, tenendo conto dei principi stabiliti nella legge regionale sull'ordinamento degli uffici regionali.

In particolare, l'organizzazione dei servizi e degli uffici dovrà avvenire per aree omogenee di attività nell'ambito delle attribuzioni e dei compiti assegnati alle camere dalla presente legge.

I regolamenti ai sensi del primo comma del presente articolo sono soggetti ad approvazione della giunta regionale in conformità a quanto stabilito con l'art. 25 della presente legge.

Art. 21.
Compiti del segretario generale

Il segretario generale è capo del personale e dei servizi camerali, assiste con funzioni di segretario alle riunioni del consiglio e della giunta e dispone l'esecuzione dei loro provvedimenti, secondo le direttive del presidente.

Il segretario generale è ufficiale rogante degli atti pubblici nell'interesse della camera.

TITOLO II

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Art. 22.
Unione regionale

Le camere possono associarsi, mediante deliberazione dei rispettivi consigli, in unione regionale per il coordinamento e lo sviluppo delle attribuzioni che trascendono i limiti della circoscrizione di competenza.

L'Unione sarà disciplinata da uno statuto approvato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE E VIGILANZA

Art. 23.
Contabilità delle camere

Alla gestione del bilancio e all'amministrazione del patrimonio, nonché alla stipula e gestione dei contratti camerali si applicano le norme sulla contabilità generale della Regione.

Art. 24.
Vigilanza e tutela sulle camere

Le camere sono sottoposte alla vigilanza e alla tutela della giunta regionale, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017.

La vigilanza e la tutela predette sono esercitate ai sensi dell'art. 130 della Costituzione.

Art. 25.
Deliberazioni camerali soggette ad approvazione

Sono soggette ad approvazione espressa da parte della giunta regionale le deliberazioni camerali concernenti:

1) il bilancio di previsione e le sue variazioni;
2) il conto consuntivo;
3) la modifica dello stato patrimoniale;

4) l'istituzione di aziende, gestioni o servizi speciali;

5) l'assunzione di mutui;

6) l'istituzione di uffici staccati;

7) i regolamenti per l'organizzazione dei servizi e degli uffici camerali.

Art. 26.

Effetti dell'approvazione di deliberazioni camerali concernenti modifica del patrimonio

L'approvazione da parte della giunta regionale delle deliberazioni camerali concernenti l'acquisto, l'alienazione, la permuta o la modificazione di beni immobili, nonché l'accettazione di eventuali erogazioni straordinarie, donazioni o lasciti costituisce autorizzazione alla stipula dei relativi negozi, valida ad ogni effetto conseguente.

Art. 27.

Procedura di controllo ed esecutività delle altre deliberazioni camerali

Sono soggette al controllo nella forma di richiesta motivata di riesame le deliberazioni camerali concernenti:

1) la gestione del bilancio;

2) l'amministrazione del patrimonio;

3) l'assunzione e la progressione in carriera del personale;

4) i regolamenti camerali non soggetti ad approvazione ai sensi dell'art. 25.

A tali fini, esse sono inviate alla giunta regionale entro dieci giorni dalla pubblicazione all'albo camerale.

I provvedimenti suddetti diventano esecutivi qualora, nel termine di trenta giorni dalla data in cui sono pervenuti alla giunta regionale, non si faccia luogo ad alcun rilievo.

Sono comunque trasmesse, a fini conoscitivi, in elenco mensile, con indicazione dell'oggetto e degli estremi relativi alla loro adozione, tutte le altre deliberazioni adottate dagli organi camerali.

Art. 28.

Potere di annullamento

La giunta regionale può in qualunque tempo, su denunzia o d'ufficio, promuovere l'annullamento delle deliberazioni degli organi camerali quando le stesse siano contrarie alle leggi, ai regolamenti o alle finalità istituzionali dell'ente e sia adducibile un interesse attuale all'annullamento medesimo.

L'annullamento è disposto con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per le deliberazioni degli organi delle aziende, gestioni o servizi speciali eventualmente costituiti dalle camere.

Art. 29.

Casi di scioglimento del consiglio camerale

Nei casi in cui risulti l'impossibilità di funzionamento dell'amministrazione camerale o vengano constatate gravi e persistenti irregolarità, la giunta regionale dispone lo scioglimento del consiglio camerale.

Con lo stesso provvedimento l'amministrazione della camera e demandata a un commissario straordinario, il quale assume i poteri degli organi camerali sciolti.

Entro il termine di sei mesi dalla data di nomina del commissario l'amministrazione camerale deve essere ricostituita.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 9 agosto 1982

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

(4643)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — *Direzione Commerciale* — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: annuale	L.	72.000
	semestrale	L.	40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: annuale	L.	100.000
	semestrale	L.	55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*: annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*: annuale	L.	85.000
	semestrale	L.	47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*: annuale	L.	165.000
	semestrale	L.	92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	65.000
Abbonamento semestrale	L.	35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1982, n. 8.

Protrazione della durata delle aperture di credito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 31 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le aperture di credito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige, che vengono a scadenza nell'anno 1982, disposte dalla Regione in virtù dell'art. 5 dello statuto dell'istituto predetto, sono protratte per un periodo di anni dieci, in attesa che si verifichino le condizioni per la loro trasformazione in quote di partecipazione ai fondi di dotazione dell'istituto medesimo.

Su tali importi il Mediocredito corrisponde alla Regione l'interesse annuo del cinque per cento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 25 agosto 1982

PANCHERI

Visto, *Il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

(4644)

REGIONE SICILIA

LEGGE 5 agosto 1982, n. **105.**

Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della regione Sicilia per l'anno finanziario 1982. Assestamento.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1982)

(*Omissis*).

(5219)

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823060)